



Decreto Dirigenziale n. 166 del 23/11/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO "VARIANTE DI UN IMPIANTO ESISTENTE DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO (R13-R5) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI" - PROPONENTE: L.G.AMBIENTE S.R.L.. - CUP 8291.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- c. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- d. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *“nelle more dell’adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015”*;
- e. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto *“nelle more dell’adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all’attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse”*;
- f. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *“Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie”* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- g. che ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché' alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto;
- h. che l’art. 17 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sostituisce l’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 prevedendo disposizioni in materia di monitoraggio e di verifica di ottemperanza;
- i. che con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017, pubblicata sul BURC n. 83 del 16/11/2017, in recepimento delle disposizioni in materia di Valutazione Ambientale di cui al D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sono stati approvati i nuovi *“Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania”*;
- j. che la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si attua secondo le modalità di cui al richiamato art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e al par. 7 dei citati Indirizzi Operativi approvati con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. 386574 del 15/06/2018 contrassegnata con CUP 8291, la L.G. Ambiente S.r.l. con sede in Via Ponte a Tre Archi, snc - Frazione Vallo Scalo – 84040 Casal Velino (SA), ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di **“Variante di un impianto esistente di messa in riserva e recupero (R13-R5) di rifiuti speciali non pericolosi”**;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata all' istruttore dott. Paolo Mirra;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 18/09/2018, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
“decide di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale per approfondire e chiarire i seguenti punti:
- **verificare le particelle catastali dove ricade l'intero progetto;**
 - **verificare l'attività svolta dalla ditta con quelle limitrofe presenti nell'area;**
 - **approfondire gli aspetti secondo l'allegato al Decreto n.52/2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale), in particolare per il cumulo con altri progetti nello stesso ambito territoriale;**
 - **Viste le notevoli quantità di rifiuti stoccati, si ritiene che il progetto debba approfondire gli aspetti relativi:**
 - **a quanto riportato nella Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 4064 del 15.03.2018.**
 - **al fabbisogno impiantistico per il trattamento ed il recupero dei rifiuti speciali, così come riportato nel Piano Regionale di gestione dei rifiuti speciali della Campania (PRGRS), adottato con DGR n. 199 del 27/04/2012 (BURC n. 29 del 7 Maggio 2012) ed approvato dal Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 25/10/2013 (BURC n. 66 del 25 Novembre 2013)”**.
- b. che l'esito della Commissione del 18/09/2018- così come sopra riportato - è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., al proponente L.G. Ambiente s.r.l. con nota prot. reg. n.627781 del 05/10/2018;
- c. che il proponente ha trasmesso “osservazioni tecniche” ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. con nota acquisita al prot.reg. n. 658998 del 19/10/2018 con la quale risponde ai punti sopra citati, come di seguito riportato:
“verificare le particelle catastali dove ricade l'intero progetto”
Si precisa che la L.G. AMBIENTE SRL esercita l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi nello stabilimento ubicato in Via Ponte a Tre Archi, snc - Frazione Vallo Scalo — 84040 Casal Velino (SA) ed identificato al N.C.E.U. dello stesso Comune al Foglio 7 Particelle 430 - 432 in un area avente una superficie di 1.085 mq (separata e delimitata con muri in cemento e pareti autostabili tipo new jersey) e proveniente dal frazionamento di un lotto di maggiori dimensioni di circa 10.000 mq identificato al N.C.E.U. dello stesso Comune al Foglio 7 ex Particelle 397 e 1 ed oggi particelle 429 — 431 in cui è svolta anche l'attività di PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI operata dalla LOGARZO GROUP SRL, con la condivisione di uffici, servizi igienici, pesa e dell'impianto di depurazione delle acque di scarico delle acque di piazzale e dei servizi igienici.
- “verificare l'attività svolta dalla ditta con quelle limitrofe presenti nell'area”**
L'attività di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi in questione è svolta dalla L.G.

AMBIENTE SRL in un'area avente una superficie di 1.085 mq separata e delimitata con muri in cemento e pareti autostabili tipo new jersey, proveniente dal frazionamento di un lotto di maggiori dimensioni di circa 10.000 mq, in cui è svolta anche l'attività di PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI operata dalla LOGARZO GROUP SRL, con la condivisione di uffici, servizi igienici, pesa e dell'impianto di depurazione delle acque di scarico delle acque di piazzale e dei servizi igienici.

Si precisa che le due attività precedentemente facevano capo ad un'unica società la "LOGARZO SRL" che ha subito una scissione con trasferimento del patrimonio sociale, per cui alla L.G. AMBIENTE SRL è stata assegnata l'attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi, e alla LOGARZO GROUP SRL è stata assegnata la gestione dell'attività industriale di produzione di conglomerati bituminosi.

Le aree e strutture utilizzate in condivisione con la LOGARZO GROUP SRL sono:

Corpo uffici di 136,00 mq; Locale mensa di 27,82 mq; Locale servizi igienici di 9,10 mq; Locale deposito di 27,00 mq; Pesa; Impianto di depurazione delle acque di scarico.

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 386 del 20/07/2016 nell'Allegato 1 al punto 3.3 viene precisato che per gli impianti di gestione rifiuti "E' ammessa la condivisione di uffici, servizi igienici, pesa e dell'impianto di depurazione delle acque", pertanto l'attività svolta dalla L.G. AMBIENTE SRL con quella limitrofa presente nell'area, relativa alla PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI operata dalla LOGARZO GROUP SRL è in linea con quanto indicato dalla delibera sopra citata.

Citazione completa dal DGR 386/2016: "E' ammessa la condivisione di uffici, servizi igienici, pesa e dell'impianto di depurazione delle acque al servizio di un'area condominiale laddove esista la possibilità di reti di scarico delle acque di piazzale, delle coperture e di processo separate".

"approfondire gli aspetti secondo l'allegato al Decreto n.52/2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale), in particolare per il cumulo con altri progetti nello stesso ambito territoriale"

Il Decreto n.52/2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non è applicabile per il progetto in questione, in quanto come definito dalle stesse linee guida al punto 1.

Finalità e ambito di applicazione:

"Le presenti Linee Guida forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 20 del D.lgs. n.152/2006) dei progetti, *relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione*, elencati nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. n.152/2006 al fine di garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (art. 4, Allegato II, Allegato III).

Le Linee Guida integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. n.152/2006 per le diverse categorie progettuali, individuando ulteriori criteri contenuti nell'Allegato V alla Parte Seconda del D.lgs. n.152/2006, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dell'identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA.

L'applicazione di tali ulteriori criteri comporterà una riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate nel citato Allegato IV, ove presenti, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull'ambiente.

Pertanto considerando che l'intervento in oggetto riguarda la variante di un impianto esistente ed autorizzato, che per le caratteristiche dimensionali già rientra nelle tipologie elencate nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs.152/2006 al punto 7 lettera z.b) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.lgs. n.152/2006", il Decreto n.52/2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale) non è applicabile per il progetto in questione.

"Viste le notevoli quantità di rifiuti stoccati, si ritiene che il progetto debba approfondire aspetti"

relativi a quanto riportato nella Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 4064 del 15.03.2018"

Si precisa che attualmente la società in oggetto, nell'impianto ubicato in Via Ponte a Tre Archi, snc - Frazione Vallo Scale — 84040 Casal Velino (SA), esercita ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO (R13 — R5) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ai sensi del art. 216 comma 1 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e D.M. 05/02/98 — D.M. 186/06 in PROCEDURA SEMPLIFICATA autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale n.2/2018 del 30.01.2018. La società in questione, ad oggi, è autorizzata per l'attività di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di costruzione/demolizione, scavi e scarifica del manto stradale, per un quantitativo massimo stoccabile pari a 2.848,50 t con 166.885 t/anno in R13 e 3.000 t/anno in R5.

La variante richiesta prevede un aumento dei quantitativi da trattare in R5 e variare i quantitativi in R13 per le diverse tipologie autorizzate con una diminuzione del quantitativo annuale totale in R13, mantenendo inalterato il quantitativo massimo stoccabile e le caratteristiche costruttive ed impiantistiche dell'impianto esistente. In definitiva con la variante proposta avremo un quantitativo massimo stoccabile invariato pari a 2.848 50 t con 159.572 t/anno in R13 e 120.000 t/anno in R5.

Per cui il quantitativo massimo di materiale stoccato con la VARIANTE PROPOSTA rimane invariato rispetto a quanto già autorizzato.

In relazione a quanto riportato nella Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 4064 del 15.03.2018 il progetto in esame risulta essere in linea con quanto indicato nella suddetta circolare.

Viste le notevoli quantità di rifiuti stoccati, si ritiene che il progetto debba approfondire gli aspetti relativi al fabbisogno impiantistico per il trattamento ed il recupero dei rifiuti speciali, così come riportato nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali della Campania (PRGRS), adottato con DGR n. 199 del 27/04/2012 (BURC n.29 del 7 Maggio 2012) ed approvato dal Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 25/10/2013 (BURC n.66 del 25 Novembre 2013)

I rifiuti derivanti da demolizione o costruzioni di fabbricati costituiscono un'importante risorsa recuperabile che invece troppo spesso trova la sola via della discarica o dello smaltimento abusivo. Tale tipologia di rifiuti costituisce una delle maggiori, se non la maggiore voce nel bilancio dei rifiuti speciali prodotti in Campania.

La produzione dei rifiuti da C&D può derivare da almeno quattro settori:

- Attività di costruzione e demolizione
- Attività di costruzione e demolizione abusiva
- Attività di "micro ristrutturazioni" domestiche svolte in conto proprio
- Altre attività (es: scarifica stradale)

I rifiuti da costruzione e demolizioni di edifici hanno due possibili destinazioni:

- recupero di materiale per la produzione di materiali utilizzabili per sottofondi stradali, riempimenti, ripristini ambientali
- smaltimento in discariche per rifiuti inerti.

Stima qualitativa dei rifiuti oggetto di abbandono e di traffico illecito in Campania:

I fenomeni illegali dell'abbandono di rifiuti e di discarica abusiva trovano purtroppo ampia diffusione nell'ambito della Regione Campania e se in molti casi sono ascrivibili a comportamenti intenzionalmente illeciti, in qualche circostanza sono anche il frutto di un malcostume diffuso dei cittadini, che trovano più semplice ed economico liberarsi di ingombranti, suppellettili, materiali inerti etc. abbandonandoli in luoghi appartati e incustoditi, piuttosto che ricorrere ai servizi pubblici di raccolta, che dal canto loro non sempre sono caratterizzati da capacità di intervento tempestive ed efficienti.

rifiuti più diffusi, come già precedentemente accennato, sono quelli speciali da costruzione e demolizione (41%), rifiuti urbani indifferenziati (26%), rifiuti ingombranti (17%).

si evince che nella provincia di Salerno (territorio in cui è ubicato l'impianto in questione oggetto di studio) i rifiuti speciali da costruzione e demolizione rappresentano il 46% dei rifiuti in abbandono (superiore alla media regionale).

Stima della produzione dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D):

Per i rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizioni appartenenti alla classe CER 17, è stata effettuata una stima della produzione basata sui dati dichiarati nella movimentazione di tali rifiuti da parte degli impianti di gestione rifiuti, sulla base di tali elaborazioni si rileva che trattasi di una produzione distribuita su tutto il territorio campano, con 524 Comuni interessati dalla produzione di tali rifiuti, e con picchi di produzione nei territori delle province di Napoli, Caserta e Salerno. La stima della produzione dei rifiuti da costruzione e demolizione è stata effettuata dall'APAT, sulla base delle valutazioni effettuate nel corso degli anni, correlando i valori alla variazione di alcuni indici economici pubblicati da ISTAT.

Sulla base di questo approccio in Campania la stima di produzione di rifiuti da costruzione e demolizione è di circa 2.407.706 tonnellate/anno (Fonte MUD 2008 Elaborazione ARPAC). Utilizzando tale parametro, la produzione di rifiuti da costruzione e demolizione considerando i 5,7 milioni di abitanti della regione Campania, salirebbe a circa 2.850.000 tonnellate/anno. Dai dati MUD relativamente alla gestione di questa tipologia di rifiuti (CER 17) emerge che sono stati gestiti poco più di 1.800.000 tonnellate (poco più 1.400.000 come R5, 90.000 circa come R4 e poco più di 300.000 come R13).

Secondo il Piano Regionale di Gestione Rifiuti Speciali è previsto un incremento con un numero adeguato di impianti di recupero per rifiuti da costruzione e demolizione (C&D), da collocare su scala regionale, allo scopo di minimizzare l'utilizzo di risorsa non rinnovabile, in accordo con quanto previsto dal Piano delle attività estrattive della Regione Campania. La potenzialità aggiuntiva a quella degli impianti già attivi in Campania deve tener conto che il citato Piano delle Attività Estrattive prefigura come ottimale uno scenario che sia in grado di recuperare fino al 70% del quantitativo annuo di rifiuto prodotto da costruzioni e demolizioni. Non si ritiene quindi sufficiente un'impiantistica aggiuntiva pari al solo quantitativo mandato a trattamento fuori regione, anche perché il costo del trasporto rende poco conveniente tale esportazione. Si propone pertanto, tenuto anche conto del fabbisogno di materiali per l'industria edile di cui al citato Piano delle Attività Estrattive, di realizzare impianti di recupero per rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) o di aumentare la capacità di trattamento di quelli già esistenti. Pertanto la variante proposta risulta essere coerente e perfettamente in linea con il Piano Regionale di Gestione Rifiuti Speciali.

CONCLUSIONI (relazione "Osservazioni tecniche")

In virtù degli approfondimenti e chiarimenti descritti nelle OSSERVAZIONI TECNICHE in precedenza riportate, si ritiene che gli impatti ambientali prodotti dalla VARIANTE proposta, per l'IMPIANTO ESISTENTE DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO (R13 — R5) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI della società L.G. AMBIENTE SRL con sede legale ed impianto in Via Ponte a Tre Archi, snc - Frazione Vallo Scalo — 84040 Casal Velino (SA), non siano da considerare significativi e che l'intervento in questione non sia da assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. -

- d. Che a seguito di tale comunicazione il progetto "de quo" è stato nuovamente sottoposto all'esame della Commissione VIA-VAS-VI nella seduta del 06/11/2018;
- e. che La società L.G. Ambiente S.r.l. con nota prot. n. 0680887 del 29.10.2018 ha chiesto un'audizione in Commissione. Il Dirigente dello STAFF 501792 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali, nonché Presidente della Commissione, ha accolto la richiesta e con nota prot. n. 0688741 del 31.10.2018 ha invitato la suddetta Società alla seduta della Commissione tenutasi il 06/11/2018;
- f. che in tale seduta la Commissione si è così espressa:
 - Vista l'istruttoria condotta dal dr. Mirra e ascoltata la relazione in sede di audizione del Dr. Angelo Mocerino, delegato dalla L.G. Ambiente S.r.l., decide di accogliere esclusivamente le osservazioni del seguente punto:
 - *"approfondire gli aspetti secondo l'allegato al Decreto n.52/2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a*

valutazione di impatto ambientale), in particolare per il cumulo con altri progetti nello stesso ambito territoriale" per i seguenti motivi: "Le presenti Linee Guida forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 20 del D.lgs. n.152/2006) dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. n.152/2006 al fine di garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (art. 4, Allegato II, Allegato III).

Le Linee Guida integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. n.152/2006 per le diverse categorie progettuali, individuando ulteriori criteri contenuti nell'Allegato V alla Parte Seconda del D.lgs. n.152/2006, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dell'identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA.

L'applicazione di tali ulteriori criteri comporterà una riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate nel citato Allegato IV, ove presenti, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull'ambiente.

Pertanto considerando che l'intervento in oggetto riguarda la variante di un impianto esistente ed autorizzato, che per le caratteristiche dimensionali già rientra nelle tipologie elencate nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs.152/2006 al punto 7 lettera z.b) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.lgs. n.152/2006", il Decreto n.52/2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale) non è applicabile per il progetto in questione.

E di non accogliere tutte le altre osservazioni per i seguenti motivi:

- le dimensioni delle particelle catastali indicate nel progetto non ricoprono l'intero impianto; infatti confrontando l'elaborato grafico progettuale con la perimetrazione delle particelle catastali indicate nello studio d'impatto ambientale (SIA), non risultano comprese le seguenti aree: parte dell'area di stoccaggio delle materie prime, area manutenzione veicoli, area prima dello scarico, deposito, mensa, uffici, pesa, piazzale e parcheggio.
- l'idoneità dell'impianto di depurazione risulta essere in comune con altra attività (LOGARZO GROUP SRL);
- la perimetrazione dell'area, di circa 1085 mq dall'elaborato grafico risulta comprendere solo l'area di messa in riserva R13 e di trattamento R5 non comprendendo di fatto tutte le altre aree dove sono collocate le altre strutture come sopra elencate ;

Infine non è chiaro come sia stata autorizzata l'attività come descritta sopra con procedura semplificata (Autorizzazione Unica Ambientale n.2/2018 del 30.01.2018. La società in questione, ad oggi, è autorizzata per l'attività di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di costruzione/demolizione, scavi e scarifica del manto stradale, per un quantitativo massimo stoccabile pari a 2.848,50 t con 166.885 t/anno in R13 e 3.000 t/anno in R5), prevista per quantitativi al di sotto delle 10 ton/g, visto che il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, aggiornato al 2006, all'art. 6 "Messa in riserva" comma 3, prevede che "La quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di recupero coincide con la quantità massima recuperabile..."- **conferma il parere di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale già espresso nella seduta del 18.09.2018.**

- g. che l'esito della Commissione del 06/11/2018- così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente L.G.Ambiente s.r.l. con nota prot. reg. 725000 del 16/11/2018;
- h. che la L.G.Ambiente s.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante versamento del 16/05/2018, agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. DI assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 06/11/2018, il progetto di "*Variante di un impianto esistente di messa in riserva e recupero (R13-R5) di rifiuti speciali non pericolosi*", proposto dalla L.G. Ambiente S.r.l. con sede in Via Ponte a Tre Archi, snc - Frazione Vallo Scalo – 84040 Casal Velino (SA) , per le seguenti motivazioni:

- **Vista l'istruttoria condotta dal dr. Mirra e ascoltata la relazione in sede di audizione del Dr. Angelo Mocerino, delegato dalla L.G. Ambiente S.r.l., decide di accogliere esclusivamente le osservazioni del seguente punto:**

- *"approfondire gli aspetti secondo l'allegato al Decreto n.52/2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale), in particolare per il cumulo con altri progetti nello stesso ambito territoriale"* per i seguenti motivi: "Le presenti Linee Guida forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 20 del D.lgs. n.152/2006) dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. n.152/2006 al fine di garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (art. 4, Allegato II, Allegato III).

Le Linee Guida integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. n.152/2006 per le diverse categorie progettuali, individuando ulteriori criteri contenuti nell'Allegato V alla Parte Seconda del D.lgs. n.152/2006, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dell'identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA.

L'applicazione di tali ulteriori criteri comporterà una riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate nel citato Allegato IV, ove presenti, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti potenzialmente in grado di

determinare effetti negativi significativi sull'ambiente.

Pertanto considerando che l'intervento in oggetto riguarda la variante di un impianto esistente ed autorizzato, che per le caratteristiche dimensionali già rientra nelle tipologie elencate nell'Allegato IV alla Parte Seconda del Digs.152/2006 al punto 7 lettera z.b "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.lgs. n.152/2006", il Decreto n.52/2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale) non è applicabile per il progetto in questione.

E di non accogliere tutte le altre osservazioni per i seguenti motivi:

- le dimensioni delle particelle catastali indicate nel progetto non ricoprono l'intero impianto; infatti confrontando l'elaborato grafico progettuale con la perimetrazione delle particelle catastali indicate nello studio d'impatto ambientale (SIA), non risultano comprese le seguenti aree: parte dell'area di stoccaggio delle materie prime, area manutenzione veicoli, area prima dello scarico, deposito, mensa, uffici, pesa, piazzale e parcheggio.
- l'idoneità dell'impianto di depurazione risulta essere in comune con altra attività (LOGARZO GROUP SRL);
- la perimetrazione dell'area, di circa 1085 mq dall'elaborato grafico risulta comprendere solo l'area di messa in riserva R13 e di trattamento R5 non comprendendo di fatto tutte le altre aree dove sono collocate le altre strutture come sopra elencate ;

Infine non è chiaro come sia stata autorizzata l'attività come descritta sopra con procedura semplificata (Autorizzazione Unica Ambientale n.2/2018 del 30.01.2018. La società in questione, ad oggi, è autorizzata per l'attività di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di costruzione/demolizione, scavi e scarifica del manto stradale, per un quantitativo massimo stoccabile pari a 2.848,50 t con 166.885 t/anno in R13 e 3.000 t/anno in R5), prevista per quantitativi al di sotto delle 10 ton/g, visto che il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, aggiornato al 2006, all'art. 6 "Messa in riserva" comma 3, prevede che "La quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di recupero coincide con la quantità massima recuperabile..."- **conferma il parere di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale già espresso nella seduta del 18.09.2018.**

2. DI rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

3. DI trasmettere il presente atto:

- 3.1 al proponente;
- 3.2 all' ASL SALERNO - Distretto Sanitario 70;
- 3.3 al distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;
- 3.4 Al comune di Casal Velino (SA);
- 3.5 All'Amministrazione Provinciale di Salerno;
- 3.6 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio